Tribunale di Napoli, sez. VIII civile – 16/05/2019, n. 5164. Est. Console.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di appello notificato in data 05.01.2018, l'avv. An.Mu. impugnava la sentenza del Giudice di Pace di Napoli dott.ssa De Rosa n. 17752/17, emessa all'esito del procedimento avente RG n. 77354/2014. Con tale provvedimento, veniva dichiarato l'inadempimento contrattuale dell'odierno appellante, il quale veniva condannato al risarcimento dei danni nei confronti di Le.Ca.. L'avv. Mu., pertanto, impugnava la suddetta sentenza chiedendone l'integrale riforma, perché a suo dire viziata in punto di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 1138 c.c. e 116 c.p.c. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29.03.2018, Le.Ca. eccepiva l'inammissibilità dell'appello, e, in via subordinata, chiedeva la conferma della sentenza di primo grado.

In via preliminare, deve osservarsi come per il principio della specificità dei motivi di impugnazione, richiesto dall'art. 342 c.p.c., è sufficiente che l'appellante individui le statuizioni investite dal gravame e le censure mosse in concreto alla motivazione della sentenza di primo grado, accompagnandole con argomentazioni che contrastino con le ragioni addotte dal primo giudice e volte ad incrinarne il fondamento logico-giuridico, non essendo sufficiente un mero rinvio alle argomentazioni svolte nel precedente grado di giudizio.

Non è necessario, invece, che gli errori attribuiti alla sentenza impugnata siano sorretti da nuovi argomenti, non esistendo una stretta correlazione tra la specificità dei motivi e la novità degli argomenti posti a sostegno di essi, che si collega alla scelta dell'appellante di completare ed integrare le difese (cfr. Cass. n. 22123/2009). La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, chiarito che la indicazione specifica dei motivi di appello, richiesta dall'art. 342 c.p.c., non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni poste a fondamento dell'appello,

essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione che possono sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purché ciò determini una critica specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di individuare il contenuto delle censure in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (Cass. n. 28057/2008; n. 17960/2007; n. 21745/2006).

Con riguardo, in particolare, alla denuncia di erronea valutazione, da parte del giudice di primo grado, degli elementi probatori acquisiti, ipotesi ricorrente nella specie, il Giudice di legittimità ha affermato che è sufficiente, al fine dell'ammissibilità dell'appello, la indicazione dei punti sui quali si chiede al giudice di secondo grado il riesame delle risultanze istruttorie, non essendo richiesto, come per la diversa ipotesi del ricorso per cassazione, una puntuale analisi critica delle valutazioni e delle conclusioni del giudice che ha emesso la sentenza impugnata (Cass. n. 16190/2004; n. 18674/2011 e da ultimo n. 12960/2014).

L'appello proposto deve pertanto ritenersi ammissibile alla luce delle coordinate ermeneutiche innanzi richiamate.

Con riferimento al merito della controversia, dagli atti presenti nel fascicolo di causa si evince come, a seguito di un sinistro stradale occorso in data 21.05.2006, il Le. avesse incaricato, mediante apposito mandato professionale, l'avv. Mu. di agire in giudizio, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti.

In primo luogo, si deve rilevare come l'avv. Mu. abbia provveduto a notificare l'atto di citazione introduttivo del procedimento davanti al Giudice di Pace di Napoli, RG 42483/11, solo in data 23.05.2011, circa 5 anni dopo il fatto. Precedentemente, l'avv. Mu. aveva inoltrato una richiesta di risarcimento danni stragiudiziale, della quale è dato rinvenire solo la raccomandata di risposta della compagnia assicurativa Ho. S.r.l. del 28.11.2006 (cfr. documentazione di primo grado del Mu.). A partire dal predetto atto di messa in mora, risalente al 2006, fino al 23.05.2011 (data di notifica dell'atto di

citazione), non risulta che il Mu. abbia posto in essere ulteriori atti idonei ad interrompere il decorso dei termini di prescrizione per l'esercizio del diritto vantato dal proprio assistito, ex art. 2943 c.c. Pertanto, deve ritenersi effettivamente decorso il termine biennale previsto dall'art. 2947 c.2 c.c. al momento della instaurazione della lite.
Sul punto, la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 3765 del 2017 ha chiarito come rientri nella ordinaria diligenza dell'avvocato il compimento di atti interruttivi della prescrizione del diritto del suo cliente, i quali, di regola, non richiedono speciale capacità tecnica, salvo che, in relazione alla particolare situazione di fatto, che va liberamente apprezzata dal giudice di merito, si presenti incerto il calcolo del termine. Non ricorre tale ipotesi, con la conseguenza che il professionista può essere chiamato a rispondere anche per semplice negligenza, ex art. 1176, secondo comma, cod. civ., e non solo per dolo o colpa grave ai sensi dell'art. 2236 cod. civ., allorché l'incertezza riguardi non già gli elementi di fatto in base ai quali va calcolato il termine, ma il termine stesso, a causa dell'incertezza della norma giuridica da applicare al caso concreto. Parimenti, l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine alla questione relativa all'applicabilità del termine di prescrizione in caso di mancata proposizione della querela non esime il professionista dall'obbligo di diligenza richiesto dall'art. 1176 cod. civ.
Nel caso di specie, si deve ritenere che manchi qualsiasi profilo di complessità nell'individuazione del fatto e del termine di prescrizione, con la conseguenza che il decorso del termine di cui all'art. 2947 c.2 c.c. deve effettivamente ritenersi ascrivibile esclusivamente alla condotta negligente dell'avv. Mu.
Ciononostante, veniva comunque instaurato il predetto procedimento davanti al Giudice di Pace di Napoli, ma, a causa del mancato perfezionamento della notifica dell'atto di citazione nei confronti del presunto responsabile civile, Bi.Ri., il Giudice, per due volte, in data 12.12.2011 e successivamente in data 04.06.2012, aveva provveduto al rinvio dell'udienza per consentire alla parte attrice la rinnovazione di detta notifica. Tuttavia, a fronte del perdurante mancato perfezionamento della notifica dell'atto introduttivo,

dovuto, come riconosciuto dal medesimo Giudicante, alla cittadinanza americana del convenuto, il Giudice di Pace, all'udienza dell'08/05/2013, aveva dichiarato l'estinzione del procedimento e la cancellazione della causa dal ruolo. Sul punto non si può non osservare come il procedimento civile, a mente dell'art. 307 c.p.c., si estingue, tra gli altri casi, qualora la parte alla quale spetta di rinnovare la citazione non vi abbia provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice. Ebbene, nel caso di specie, dalla lettura dei verbali del citato procedimento davanti al Giudice di Pace RG 42483/11, si evince come l'avv. Mu., in qualità di legale dell'attore Le.Ca., abbia sempre provveduto ad effettuare la rinotifica dell'atto introduttivo, incontrando, come già osservato, una serie di difficoltà derivanti dalla qualità di militare americano in missione del convenuto, nonché dalla emersa necessità di notificare l'atto al Consolato degli Stati Uniti d'America. Pertanto, in relazione a questa circostanza, non sono ravvisabili profili di responsabilità professionale in capo all'avv. Mu., poiché il mancato perfezionamento della notifica dell'atto di citazione non può essere equiparato al mancato ottemperamento dell'onere di provvedere alla rinotifica del predetto atto introduttivo, che l'art. 307 c.p.c. prevede quale causa di estinzione del procedimento.

Tuttavia, tra le condotte imputate al Mu. un ulteriore comportamento negligente - oltre a quello di aver consentito il maturare della prescrizione - è effettivamente ravvisabile nella mancata riassunzione del procedimento a seguito della dichiarata estinzione dello stesso. Infatti, tale condotta omissiva ha determinato la definitiva prescrizione del diritto che il Le. intendeva far valere in quella sede.

Alla luce di quanto chiarito, tuttavia acclarata la condotta negligente del Le. in relazione a due segmenti di attività procuratoria è necessario verificare in concreto la sussistenza dell'ulteriore segmento di danno costituito dalla connessione eziologica della condotta con il mancato conseguimento di una utilità.

Ed allora, occorre esaminare se e in quale misura il predetto comportamento negligente dell'avv. Mu. sia sufficiente a fondare un giudizio di responsabilità professionale di quest'ultimo.

Al fine di decidere la presente controversia, giova richiamare i principi generali espressi dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla responsabilità civile dell'avvocato. Ebbene, tale responsabilità rientra nella più ampia categoria della responsabilità professionale, in relazione alla quale la Corte di Cassazione ha da ultimo affermato che devia dal precetto di cui all'art. 1176 c.c., comma 2, il professionista il quale tenga una condotta diversa da quella che, nelle medesime circostanze, avrebbe tenuto il c.d. homo eiusdem generis et condicionis, vale a dire il professionista "medio" (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13777 del 31/05/2018).

In particolare, in virtù di un consolidato orientamento, la giurisprudenza di legittimità statuisce che il professionista "medio" di cui all'art. 1176 c.c., comma 2, (vale a dire la figura ideale che costituisce il parametro di valutazione della condotta che si assume colposa) non corrisponde ad un professionista "mediocre", ma ad un professionista "bravo", ovvero sufficientemente preparato, zelante e solerte (ex multis, in tal senso, Sez. 3, Sentenza n. 24213 del 27/11/2015, Rv. 637836 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 10289 del 20/05/2015, Rv. 635467 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 10431 del 08/08/2000, Rv. 539314 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 9877 del 27/07/2000, Rv. 538862 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 566 del 19/01/2000, Rv. 532973 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 5946 del 15/06/1999, Rv. 527535 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 7618 del 14/08/1997, Rv. 506788 01; Sez. 3, Sentenza n. 7127 del 29/08/1987, Rv. 455277 - 01; non sarà superfluo ricordare che tale principio rimonta a Sez. 3, Sentenza n. 3255 del 25/10/1972, Rv. 361064 - 01).

Quanto ai presupposti per l'affermazione della responsabilità dell'avvocato, è pacifico in giurisprudenza che l'affermazione della responsabilità professionale dell'avvocato per l'omesso svolgimento di attività potenzialmente idonee a procurare un vantaggio personale o patrimoniale all'assistito presuppone la formulazione di un giudizio

probabilistico (secondo la regola del "più probabile che non") sia con riguardo al nesso di causalità tra l'omissione e l'evento di danno, sia con riferimento alla relazione tra quest'ultimo e il pregiudizio risarcibile. (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25112 del 24 ottobre 2017). Ebbene, nel caso di specie, non vi è possibile addivenire ad una prognosi di esito favorevole del giudizio originario. In particolare, in seguito all'esame degli atti presenti nel fascicolo, si deve ritenere che non avrebbe potuto ritenersi provato il danno subito dal Le.. Più specificamente, l'unico rilievo fotografico del motociclo incidentato (cfr. doc. fascicolo di primo grado di Mu.An.), oltre ad essere in bianco e nero, è sgranato ed è stato scattato da una prospettiva che rende impossibile apprezzare l'effettiva sussistenza ed eventuale consistenza dei danni lamentati; nessuno dei danni indicati dal preventivo è in concreto riscontrabile nella foto in atti (il lato destro della moto è integro; vi è dichiarazione della compagnia In. and moto insurance service che oppone diniego al risarcimento "atteso che l'assicurato estero non si ritiene responsabile dell'evento dannoso".

Pertanto, nonostante sia accertata una responsabilità in capo all'avv. Mu. per ritardo nella proposizione della domanda giudiziale con conseguente maturare della prescrizione del diritto nei confronti della compagnia ed in relazione alla mancata riassunzione, in considerazione della documentazione in atti, si deve ritenere che la fattispecie integri una injuria sine damno.

In considerazione di quanto fin qui detto, l'appello è fondato e deve essere accolto. In ordine alle spese si osserva come, secondo la soccombenza, dovrebbe applicarsi la prima fascia della tabella n. 2 (giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale) e numero 1 (Giudice di Pace) del decreto ministeriale n. 55/2014 e condannarsi la parte appellata.

Tuttavia, considerando che, in ogni caso, deve ritenersi accertata una duplice colpa professionale dell'avv. Mu. in relazione al decorso infruttuoso del termine di prescrizione ed alla mancata tempestiva riassunzione, ma tenuto conto, altresì, che a tale

colpa non corrisponde un effettivo danno subito dal Le., si ritiene sussistano le eccezionali ragioni per la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunziandosi sulla causa promossa come in narrativa così dispone:

- Accoglie l'appello di Mu.An. e per l'effetto rigetta la domanda di Le.Ca.;
- Compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

Sentenza resa exarticolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Così deciso in Napoli il 16 maggio 2019.

Depositata in Cancelleria il 16 maggio 2019.